

STATUTO

ART.1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito nel rispetto del Codice Civile del Dgls 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore "ASSOCIAZIONE A.R.E.S. PALERMO ETS".

L'Associazione ha sede legale in Palermo Via Giuseppe Li Bassi N. 86

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative.

ART.2) DURATA

L'associazione ha durata illimitata

ART.3) STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.4) EFFICACIA E INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART.5) FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei terzi e avvalendosi in modo volontariato dei propri associati è:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art.5, comma 1, lettera A, D.Lgs.117/2017);
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni.

A titolo semplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- a) Prestare assistenza agli infermi, principalmente persone affette da cardiopatia, insufficienza renale, il trasporto sanitario di infortunati, malati, infermi, inabili e di altre persone svantaggiate, per ragioni di emergenza, soccorso e servizi programmati con ambulanze, il trasporto di organi, plasma, medicinali, prove di laboratorio e relativi referti;
- b) Il servizio di prevenzione ed assistenza sanitaria di primo soccorso in occasione di manifestazioni sportive;
- c) Il servizio di prevenzione ed assistenza sanitaria di primo soccorso in occasione di manifestazioni socio-culturali;
- d) I servizi di soccorso e trasporto sanitario su richiesta delle Centrali Operative 118;
- e) I servizi di soccorso e trasporto sanitario in caso di allertamento da parte delle C.O.118, della Protezione Civile Provinciale, Regionale e Nazionale per interventi in maxi-emergenze, calamità ed esercitazioni;
- f) La messa a disposizione di mezzi e personale a favore delle pubbliche istituzioni preposte ai servizi di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste

ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs.117/2017.

SOCI

ART.6) AMMISSIONE

Il numero dei soci è illimitato.

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite le attività di interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata del libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro trenta giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro trenta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti gli iscritti all'associazione hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi.

ART.7) DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a) Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- c) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.20;
- d) Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del D.L.gs 117/2017 e s.m.i;

E il dovere di:

- a) Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea

ART.8) VOLONTARIO E VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività a favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario.

ART.9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

ORGANI SOCIALI

ART.10) GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'organizzazione:

- a) L'assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di controllo

ART.11) L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ed è l'organo sovrano.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere più anziano di età o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti altre persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle delibere di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART.13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.14) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- a) Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- b) Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.

i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.15) CONVOCAZIONE

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

ART.16) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da tre a undici, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) Amministra l'organizzazione;
- b) Attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Predispone il bilancio di esercizio, e se previsto, il bilancio sociale, sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

d) Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

e) Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

f) Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

g) E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;

h) Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;

i) Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.17) IL PRESIDENTE

Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima dalla scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Consigliere più anziano di età può sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.18) ORGANO DIRETTIVO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Lgs.117/17.

L'organo di controllo:

- a) Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- c) Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.12. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio;
- e) Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può richiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.19) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART.20) LIBRI SOCIALI

L'associazione ha obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

ART.21) RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- f) Rimborsi da convenzioni;
- g) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

ART.22) I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART.23) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.24) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs.117/2017.

ART.25) BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART.26) BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.LGS.117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.27) CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche la modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART.28) PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs.117/2017.

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

ART.29) RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs117/2017.

ART.30) RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART.31) ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ART.32) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART.33) NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art.104 del D.Lgs.117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data dal medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexies del D.L.n.148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs.117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente



Il Segretario

Il Segretario

